



**PARC** Direzione generale  
per la qualità e la tutela del paesaggio  
l'architettura e l'arte contemporanee

**MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI**  
Servizio III - Pianificazione e qualità del paesaggio  
Via San Michele, 22  
00153 ROMA

AI DIRETTORI REGIONALI  
LORO SEDI

Prot. n. DGPARC/34.01.04/10889 del 5 settembre 2008

**OGGETTO: Articolo 159 del Codice dei Beni Culturali così come sostituito dall'art. 4  
quinquies del D.L. .3 giugno 2008 n. 97, convertito in legge il 2 agosto 2008, n. 129.**

AI SOPRINTENDENTI  
LORO SEDI

Al Direttore Generale Per i Beni Archeologici  
Dott. Stefano De Caro  
S E D E

Al Direttore Generale Per i Beni  
Architettonici Storici Artistici  
ed Etnoantropologici  
Arch. Roberto Cecchi  
S E D E

E p.c.

Al Segretario Generale  
Prof. Giuseppe Proietti  
S E D E

Al Capo di Gabinetto  
Dr. Salvatore Nastasi  
S E D E

Al Capo dell'ufficio Legislativo  
Consigliere Mario Luigi Torsello  
S E D E

Come è noto l'articolo 4- *quinquies* del decreto legge .3 giugno 2008 n. 97, convertito in legge il 2 agosto 2008, n. 129 ha sostituito l'art. 159 del Codice dei beni culturali al fine di specificare i termini e le modalità di applicazione delle norme transitorie.

Tale modifica si è resa necessaria per dar seguito alle numerose richieste di interpretazione e chiarimenti pervenute da parte delle strutture periferiche e da varie Amministrazioni regionali e



**PARC**

Direzione generale  
per la qualità e la tutela del paesaggio  
l'architettura e l'arte contemporanea

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Servizio III - Pianificazione e qualità del paesaggio  
Via San Michele, 22  
00153 ROMA

locali, in merito all'art. 159 così come precedentemente modificato dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n.63.

A riguardo si evidenziano di seguito gli aspetti più rilevanti della nuova disposizione.

Per quanto attiene alle autorizzazioni paesaggistiche:

- 1) Il **comma 1** dispone che per le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate entro il 31 dicembre 2008 si applichi la procedura transitoria indicata dal medesimo articolo 159. Ciò comporta che le soprintendenze sono tenute ad effettuare il controllo di legittimità sui provvedimenti autorizzatori che possono essere annullati entro i sessanta giorni successivi dalla ricezione dell'atto stesso e della relativa, completa, documentazione.
- 2) Dal dettato del medesimo **comma 1** discende che la procedura indicata nell'articolo 146 del Codice si applichi per i procedimenti che vengano avviati a partire dalla data del 1 gennaio 2009, nonché per i procedimenti che alla data del 31 dicembre 2008 non siano stati ancora conclusi.
- 3) I successivi **commi 2 e 3** dell'articolo stabiliscono la procedura per l'esercizio del controllo da parte degli organi ministeriali sulle autorizzazioni paesaggistiche. A questo proposito si sottolinea come il comma 2 qualifichi quale avviso di inizio di procedimento la comunicazione dell'amministrazione competente alla soprintendenza delle autorizzazioni rilasciate. Ancora si evidenzia come il comma 3 attribuisca alla soprintendenza la facoltà di annullamento dell'autorizzazione ***non conforme alle prescrizioni di tutela del paesaggio, dettate ai sensi del presente titolo***, espressione con la quale il legislatore richiama tutte le fattispecie contemplate della Parte terza del Codice.
- 4) Il **comma 4** reintroduce la facoltà per gli interessati di richiedere alla soprintendenza l'autorizzazione paesaggistica, in caso di inerzia dell'amministrazione competente.
- 5) Il **comma 5** fa rinvio ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 146, circostanziando quindi le caratteristiche dell'autorizzazione paesaggistica anche per la procedura transitoria regolata, appunto, dall'articolo 159.
- 6) Il **comma 8** costituisce la norma di salvezza di tutti gli atti anche endoprocedimentali, emessi ai sensi dell'art. 159 dal 24 aprile 2008 (entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 63/2008) al 2 agosto 2008 (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della predetta legge. 2 agosto 2008, n. 129).



**PARC**

Direzione generale  
per la qualità e la tutela del paesaggio  
l'architettura e l'arte contemporanea

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Servizio III - Pianificazione e qualità del paesaggio  
Via San Michele, 22  
00153 ROMA

- 7) Il **comma 9** stabilisce che tutte le autorizzazioni adottate dal 24 aprile 2008 (come già detto data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 63/2008) al 2 agosto 2008, (giorno antecedente alla data di entrata in vigore della disposizione qui in esame), per le quali non sia stato esercitato il potere di annullamento da parte della soprintendenza competente, possano essere annullate entro i trenta giorni decorrenti dal 3 agosto 2008. La disposizione costituisce quindi il presupposto per l'esercizio da parte dei Soprintendenti del potere di annullamento, secondo la procedura ora descritta nel nuovo articolo 159. Il comma contempla anche l'ipotesi delle autorizzazioni che siano state rilasciate nel predetto periodo (dal 24 aprile 2008 al 2 agosto 2008) e che siano state restituite dalla soprintendenza all'amministrazione competente, ai fini dell'applicazione dell'articolo 146, stabilendo che il termine per l'eventuale annullamento decorra dalla data in cui le stesse sono state restituite alla soprintendenza medesima.

Infine, nel richiamare il contenuto della circolare n. 125/2008 a firma del Segretario Generale, si evidenziano due ulteriori elementi dell'articolo 159, fin qui esaminato che appaiono rilevanti per l'attività di questa Amministrazione.

Nel **comma 1** è stata conservata la previsione che stabilisce la data del 31 dicembre 2008 per la verifica ad opera delle regioni del possesso da parte dei soggetti delegati all'esercizio delle competenze paesaggistiche (Comuni, Province, Comunità montane) dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico- scientifica. Sulla base della verifica effettuata le regioni adottano le eventuali, necessarie modificazioni all'assetto della funzione delegata. A riguardo si chiede ai Direttori regionali di voler far conoscere a questa Direzione lo stato dell'arte di tale verifica, considerato che il mancato adempimento da parte delle regioni entro la data indicata determina la decadenza delle deleghe, con conseguente, mutato assetto dell'esercizio delle competenze.

Il legislatore non ha novellato il **comma 6** dell'articolo 159. Pertanto si rammenta come le Regioni, nel disciplinare i procedimenti di conformazione e di adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni dei piani paesaggistici, debbano assicurare la partecipazione degli organi ministeriali, così come disposto dal comma 5 dell'articolo 145 del Codice. A riguardo si chiede ai Direttori regionali di voler far conoscere a questa Direzione le iniziative eventualmente già assunte dalla Regioni.

Si resta in attesa di cortese, sollecito riscontro.

Il Direttore Generale  
f.to Arch. Francesco Prosperetti